



**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

Il Collegio

composto dai Signori:

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Olivieri – Membro supplente

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 4 ottobre 2021, in relazione al ricorso n. 6092, presentato dalla [REDACTED] (di seguito “la società ricorrente”), nei confronti di [REDACTED] (di seguito, “l’intermediario incorporante o resistente”) nella sua qualità di soggetto incorporante [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (di seguito l’intermediario incorporato), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

**1.** La società ricorrente riferisce di essere stata indotta ad acquistare in data 14 gennaio 2015, a seguito di raccomandazione personalizzata da parte di un intermediario successivamente incorporato dall’intermediario convenuto, azioni della precedente capogruppo dello stesso intermediario incorporato per un controvalore complessivo di € 100.014,00. La società ricorrente precisa che

l'intermediario incorporato aveva condizionato la concessione di un finanziamento alla sottoscrizione dei titoli dell'allora capogruppo, in violazione dell'art. 2958 c.c. Ciò precisato, la società ricorrente contesta l'inadeguatezza dell'operazione rispetto al profilo del cliente, come anche la non corretta informazione ricevuta sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni acquistate, anche con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità al momento dell'acquisto. Tanto sostenuto, la società ricorrente chiede il risarcimento del danno subito, che quantifica in misura pari al capitale investito.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio eccependo, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva. A questo proposito, il resistente rileva sostanzialmente che la società ricorrente potrebbe far valere il proprio eventuale credito restitutorio o risarcitorio esclusivamente nei confronti della precedente capogruppo dell'intermediario incorporato (la Vecchia Capogruppo). A giudizio del resistente, ciò sarebbe conseguenza del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, il quale escluderebbe dal perimetro dell'azienda bancaria ceduta i crediti restitutori o risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali violazioni nella commercializzazione di questi titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la Vecchia Capogruppo e lo stesso resistente, ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono essere inclusi anche i crediti che gli stessi azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente vantare allo stesso titolo nei confronti delle società controllate cedute dalla Vecchia Capogruppo al resistente, quale appunto è il resistente. Nel merito, il resistente contesta ad ogni buon conto la natura "baciata" del finanziamento rispetto alla sottoscrizione di azioni oggetto del ricorso. Inoltre, il resistente contesta che l'art. 2358 c.c. trovi applicazione nei confronti di banche cooperative. Tutto ciò sostenuto, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato improcedibile, inammissibile o comunque rigettato in quanto infondato nel merito.

3. Nelle controdeduzioni, la società ricorrente ribadisce le proprie contestazioni, insistendo per le conclusioni già rassegnate.

4. Il resistente non si è avvalso della facoltà di formulare le repliche finali.

### **DIRITTO**

1. In via pregiudiziale, rileva il Collegio che il ricorso è ammissibile, sussistendo la legittimazione passiva del resistente. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare in casi analoghi al presente (vedi, tra le molte, le decisioni n. 106, 111 e 112 del 2017 e la decisione n. 194 del 2018, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate), è infondata la tesi difensiva del resistente, secondo la quale l'eventuale credito restitutorio o risarcitorio che la società ricorrente potrebbe vantare nei confronti dell'intermediario che era stato incorporato dal resistente sarebbe rimasto in capo alla Vecchia Capogruppo per effetto del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e del successivo contratto di cessione dell'azienda bancaria dalla Vecchia Capogruppo al resistente. In particolare, deve ritenersi che il decreto legge di cui si discute, nella parte in cui esclude dalla cessione i crediti restitutori o risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali scorrettezze nella commercializzazione di tali titoli (c.d. *misselling*), si riferisca esclusivamente ai crediti restitutori o risarcitori che questi soggetti possano vantare nei confronti della stessa Vecchia Capogruppo (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di questa società) e non anche ai crediti restitutori o risarcitori che questi stessi soggetti possano vantare nei confronti di altre società facenti parte dello stesso Gruppo bancario della Vecchia Capogruppo (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di queste diverse società). Infatti, la procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata avviata nei confronti della sola Vecchia Capogruppo e non ha riguardato direttamente i debiti delle società controllate (tra cui anche l'intermediario incorporato dal resistente), le quali non sono divenute insolventi. Come pure questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, il risultato ipotizzato dal resistente (e cioè l'estensione

dell'immunità del cessionario anche ai crediti risarcitori che gli azionisti o obbligazionisti della Vecchia Capogruppo possano vantare nei confronti di altre società dello stesso Gruppo) presupporrebbe che si sia verificata, per effetto della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e della conseguente cessione della relativa azienda bancaria al resistente, una successione nel debito (dalla società controllata alla società controllante) con liberazione del debitore originario (l'intermediario incorporato) e senza il consenso del creditore (gli odierni ricorrenti). Tuttavia, una tale successione nel debito di tipo liberatorio (che sarebbe gravemente lesiva dei diritti del creditore, dal momento che il debitore originario *in bonis* verrebbe sostituito con un nuovo debitore insolvente) non è espressamente contemplata nel decreto che disciplina l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo. Inoltre, essa non può essere neppure ricavata per analogia da altre disposizioni di questo stesso decreto, dal momento che si deve ritenere che tutte queste disposizioni abbiano natura eccezionale e, in quanto tali, non siano suscettibili di applicazione analogica.

2. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito rappresentate.

3. Risulta fondata, ed assorbente di altra contestazione formulata dalla società ricorrente nel ricorso, la domanda di risarcimento del danno per la mancata informazione ricevuta sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni acquistate. Infatti, a fronte di tali specifiche contestazioni, l'intermediario convenuto, che pure si è costituito nel presente giudizio, non ha ritenuto di difendersi nel merito. Pertanto, egli non ha provato che la banca poi incorporata avesse correttamente adempiuto al tempo dei fatti agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza ai quali era tenuta nei confronti del cliente. In particolare, non ha dimostrato che la banca poi incorporata avesse informato la società odierna ricorrente delle caratteristiche e del livello di rischiosità delle azioni di che trattasi, né l'adempimento di tali obbligazioni risulta evincibile dalla documentazione prodotta. Infatti, non risulta che in occasione dell'acquisto delle azioni la banca incorporata abbia consegnato alla società ricorrente una scheda prodotto recante le informazioni rilevanti sui titoli proposti.

4. Dovendosi ritenere in conclusione provato che, nel caso di specie, l'intermediario incorporato dal resistente abbia raccomandato alla società ricorrente un investimento senza avere cura di informarla correttamente del rischio che così si assumeva, si deve ritenere che tali omissioni informative e carenze comportamentali abbiano avuto nel caso in esame decisiva incidenza causale nelle scelte di investimento del ricorrente, potendo ragionevolmente affermarsi, in ossequio al principio del "*più probabile che non*", che, se l'intermediario poi incorporato dal resistente avesse agito con tutta la specifica diligenza richiesta, la società ricorrente non avrebbe eseguito l'investimento di cui si discute. Ne consegue che ella ha diritto al risarcimento del danno occorso in misura pari all'intera somma investita, pari a € 100.014,00, stante che il valore attuale di tali azioni, per effetto dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, è pari a zero. La somma così determinata deve essere rivalutata dalla data dell'operazione alla data dell'odierna decisione, per € 5.300,74, e maggiorata di interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo.

#### **PQM**

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alla società ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva quindi di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 105.314,74, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunichi all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 600,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

## Il Presidente